

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1728

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FAVILLA, D'ALÌ, COSTA, THALER  
AUSSEHOFER e PERLINGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1995

---

Norme dirette ad agevolare l'avvio del periodo definitivo  
della riforma del servizio di riscossione dei tributi

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel mese di dicembre scorso è stato presentato un disegno di legge (n. 1237) contenente norme per agevolare l'avvio del periodo definitivo della riforma del servizio di riscossione dei tributi.

Nelle more dell'esame parlamentare del predetto disegno di legge, peraltro, si è conclusa la procedura amministrativa finalizzata all'affidamento delle concessioni ed ha preso avvio, a decorrere dal 1° febbraio scorso (a decorrere dal successivo 1° marzo per cinque province per le quali si è ravvisata la necessità di un ulteriore supplemento istruttorio), il decennio di gestione 1995-2005.

Le motivazioni che hanno indotto a formulare il disegno di legge di cui sopra sono ovviamente venute meno per quanto riguarda le questioni connesse all'affidamento delle concessioni, ma mantengono intatta la loro validità per ciò che concerne i diversi aspetti di ordine tecnico-operativo attinenti la gestione delle concessioni. L'odierno disegno di legge si propone pertanto di aggiornare i contenuti della precedente proposta prevedendo una serie di disposizioni volte a consentire alle aziende concessionarie una più agevole gestione del delicato momento del passaggio tra il periodo transitorio e quello definitivo della riforma del servizio di riscossione.

È noto, al riguardo, che il 1° gennaio 1990 ha preso avvio il nuovo servizio di riscossione dei tributi istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sulla base dei principi contenuti nella legge-delega 4 ottobre 1986, n. 657, provvedimento la cui definitiva approvazione ha concluso un lungo iter legislativo iniziato quasi dieci anni prima.

La nuova impostazione voluta dal legislatore della riforma ha comportato notevoli mutamenti nella struttura organizzativa ed

operativa del sistema di riscossione: in particolare sotto il profilo strettamente giuridico (attraverso la sostituzione della figura dell'esattore con quella del concessionario), sotto quello dell'assetto territoriale delle gestioni (passate dalle oltre 3.000 esattorie ad ambiti territoriali di norma a livello provinciale), nonché in relazione alle attività ed ai compiti affidati ai concessionari per garantire l'efficace funzionamento di un moderno sistema di riscossione (riqualificazione delle attività e allargamento dell'area della riscossione oltre che alla riscossione delle imposte dirette, anche a quella delle imposte indirette e, in prospettiva, a qualsiasi altra entrata dello Stato o di altri enti pubblici con conseguente rafforzamento del principio del «centro unico» di riscossione).

Al fine di assicurare un passaggio graduale dal vecchio al nuovo assetto territoriale il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 ha previsto un primo periodo transitorio quinquennale di gestione, relativo agli anni 1990-1994, nel quale la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni è stata effettuata, con i decreti ministeriali dell'ottobre 1989, sia a livello provinciale che subprovinciale individuando 136 ambiti su tutto il territorio nazionale.

Per il periodo definitivo, che, come già precisato sopra, ha preso avvio dallo scorso mese di febbraio, la determinazione degli ambiti in parola è stata effettuata con i decreti ministeriali 31 gennaio 1994 (pubblicati sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 1994), che hanno fissato, per l'intero territorio nazionale, ambiti coincidenti con il territorio di ciascuna provincia, individuando, altresì, anche gli ambiti territoriali delle otto province di nuova istituzione.

I concessionari operanti negli ambiti che già rispondevano, nel periodo transitorio,

alla dimensione provinciale hanno presentato, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la domanda di rinnovo della concessione ed i relativi provvedimenti sono stati emanati nel mese di agosto dell'anno 1994.

Per ciò che riguarda gli altri ambiti (quelli precedentemente subprovinciali e quelli facenti capo alle nuove province) si è proceduto alla pubblicazione, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1994, del decreto ministeriale 30 novembre 1994 concernente l'elenco degli ambiti da affidare in concessione, per cui entro trenta giorni dalla data di pubblicazione e, quindi, entro il successivo 31 dicembre, si è fatto luogo alla presentazione delle istanze da parte degli aspiranti concessionari provvedendosi, quindi, al conseguente affidamento della gestione del servizio per il decennio predetto negli ultimi giorni dello scorso mese di gennaio.

È evidente che la dimensione unica provinciale degli ambiti del servizio di riscossione prevista per il periodo definitivo ha determinato una riduzione nel numero delle precedenti concessioni, comportando, di conseguenza, la inevitabile fuoriuscita dal sistema di taluni soggetti che hanno effettuato gestioni nel corso del periodo transitorio, nonché una serie di problematiche connesse alla unificazione delle precedenti realtà subprovinciali, al subentro dei nuovi titolari, al passaggio dei carichi in scadenza ed alla gestione dei residui dei precedenti concessionari, con intuibili riflessi sulla migliore funzionalità dell'attività di riscossione.

Ciò posto, al fine di agevolare l'avvio del periodo definitivo si è predisposto l'odierno disegno di legge finalizzato a regolamentare diversi aspetti di ordine tecnico-operativo attinenti la gestione delle concessioni medesime.

In particolare l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene in materia di determinazione del prezzo base d'asta. Al riguardo occorre segnalare che l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede che il prezzo base dell'incanto è determinato moltiplicando

per venti il reddito imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Atteso che a seguito dell'istituzione della imposta comunale sugli immobili l'ILOR sui redditi dei fabbricati e dei terreni è stata soppressa, la disposizione sopra richiamata risulta non più correlata con la nuova situazione che caratterizza l'imposizione sui beni immobili.

Al fine di porre rimedio alla cennata situazione la normativa proposta sostituisce i commi 1 e 2 del citato articolo 84 disponendo che il prezzo base dell'incanto è determinato sulla base del criterio previsto per gli accertamenti in rettifica del valore degli immobili effettuati dall'ufficio del registro.

La norma regola inoltre i casi in cui non sia possibile determinare il prezzo base d'asta applicando il principio suddetto ovvero ci si trovi in presenza di terreni a destinazione edificatoria, prevedendo il rinvio, in tali ipotesi, alla perizia dell'ufficio tecnico erariale.

Rimane altresì impregiudicata la possibilità, per la direzione regionale delle entrate, anche su richiesta del debitore o del concessionario, di disporre la perizia dell'ufficio tecnico erariale ove ritenga che il prezzo risultante ai sensi del precedente criterio sia notevolmente inferiore al valore corrente.

Il secondo comma della norma proposta si occupa di regolamentare l'applicazione della nuova normativa in tema di determinazione del prezzo base d'asta alle procedure di espropriazione con perizia in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della norma medesima.

L'articolo 2 detta disposizioni in tema di poteri di rappresentanza processuale del collettore. Ciò in quanto la nuova formulazione dell'articolo 82 del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'articolo 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (con efficacia dal 1° maggio 1995 per effetto del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673), non consente più al pretore di autorizzare il collettore a stare in giudizio senza il ministero di un difensore.

La semplicità di forme e la celerità di esecuzione degli atti dell'espropriazione a rito privilegiato fiscale, rispetto alla quale è esclusivamente competente il pretore, rendono ora necessaria un'espressa previsione normativa che, ai sensi del terzo comma del citato nuovo articolo 82 del codice di procedura civile, faccia salva la possibilità della personale presenza in giudizio del collettore, senza il patrocinio del procuratore legale.

Allo stesso modo (comma 2-bis), si è ipotizzata - come previsto *ex* articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 103, per le amministrazioni dello Stato - la rappresentanza tecnica del collettore anche davanti al giudice delegato del tribunale per le domande tardive di ammissione di credito al passivo fallimentare, almeno sino al momento in cui non sorge contestazione sull'ammissibilità del credito che viene, pertanto, ammesso con decreto (articolo 101 legge sul fallimento).

L'articolo 3 è finalizzato a rendere possibile e gestibile il trasferimento dei residui di gestione e a mettere i concessionari in condizione di predisporre e completare gli atti coattivi entro termini più ampi; a tal fine il comma 1 della norma in parola dispone che i termini inerenti talune attività procedurali ricominciano a decorrere dal 1° ottobre 1995, ferma restando la validità degli atti già compiuti.

Muovendosi nell'ottica di assicurare la normalizzazione delle pregresse situazioni di gestione, il comma 2 della disposizione riconosce inoltre la possibilità di espletare, entro il 30 settembre 1995, gli adempimenti procedurali per i quali i relativi termini siano già scaduti, limitando peraltro tale facoltà esclusivamente ai crediti iscritti nei ruoli formati dopo il 1° gennaio 1993.

Il comma 3 della norma proposta è volto a consentire la definizione delle eventuali irregolarità commesse dai concessionari nell'ultimo biennio del periodo transitorio, estendendo a detto periodo le disposizioni a suo tempo previste nell'articolo 12 del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993 (con correlativo aggiornamento dei termini ivi previsti per usu-

fruire della definizione agevolata), sulla base delle modalità applicative contenute nel relativo decreto ministeriale di attuazione del 23 aprile 1993.

La disposizione si occupa anche di regolamentare l'applicazione delle sanzioni concernenti i ritardati versamenti afferenti quote riscosse dopo la concessione dello sgravio provvisorio, onde consentire ai concessionari di adeguarsi, sul piano operativo, ad una interpretazione normativa recentemente assunta dalla ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 4 interviene invece in materia di rideterminazione dei compensi del servizio di riscossione dei tributi, valevoli per il primo biennio del periodo decennale di gestione, stabilendo che l'ammontare del compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale, spettante a ciascuna concessione al fine di assicurare la remunerazione del servizio stesso, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo complessivamente spettante per l'anno 1994, allo stesso titolo, agli ambiti territoriali facenti parte della stessa provincia.

L'onere relativo è stimato in circa 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

L'articolo 5 si occupa della liquidazione delle quote non erariali concernenti pregresse iscrizioni a ruolo, contenute in domande di rimborso già presentate ai rispettivi enti impositori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora dette quote non vengano liquidate entro il 30 settembre 1995, la norma, onde non appesantire i concessionari sotto il profilo degli oneri di anticipazione rivenienti dal precedente sistema, autorizza i medesimi ad effettuare la compensazione, a titolo di sgravio provvisorio, tra l'ammontare di dette quote e i versamenti da eseguire in favore degli enti titolari delle relative iscrizioni, a far tempo dalla prima scadenza utile successiva al mese di settembre 1995.

L'articolo 6 prevede l'applicazione, alle cauzioni inerenti le cessate gestioni delle esattorie e ricevitorie, della agevolata procedura di svincolo prevista, nel caso di cam-

biamento di gestione, dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, riconoscendo al prefetto la possibilità di disporre lo svincolo qualora l'assenso dell'ex-ricevitore provinciale e degli enti interessati non sia stato espresso entro sei mesi dalla richiesta, ovvero entro il 30 settembre 1995, per le istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal modo si intende ovviare ad una carenza legislativa, assicurando, nel contempo, una rapida definizione delle procedure di svincolo delle cauzioni del cessato sistema esattoriale che risultano tutt'ora in corso, per effetto del ritardo con cui gli enti interessati provvedono a rendere il richiesto parere.

L'articolo 7 riconosce ai concessionari la facoltà di adempiere all'obbligo della copertura delle aliquote previste per le categorie degli invalidi, protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, in modo graduale.

Infatti tale gradualità, nel ricostruire in capo al nuovo concessionario provinciale il giusto rapporto tra personale valido e personale invalido, consente al medesimo di contenere i costi del personale per nuove assunzioni nella fase immediatamente successiva all'attivazione del nuovo periodo di gestione, senza peraltro sottrarlo agli obblighi di tutela assicurata dalla legge alle categorie lavorative più deboli.

L'articolo 8 recepisce i contenuti di un accordo sindacale da tempo intervenuto in materia di modifica della legge 2 aprile 1958, n. 377, che detta criteri per il trattamento pensionistico e di fine rapporto spettante al personale dipendente dalle aziende concessionarie.

La norma proposta provvede, nei termini previsti nell'accordo sindacale sopra citato, alla fissazione dell'aliquota contributiva in base alla quale viene assicurato il trattamento di fine rapporto nonchè alla riforma del trattamento pensionistico integrativo, conferendo delega al Governo per la fissa-

zione dell'aliquota di rendimento sulla base delle risorse finanziarie del Fondo che derivano esclusivamente da contribuzioni datoriali e dei lavoratori, senza alcun onere a carico dell'INPS o dello Stato.

Va al riguardo sottolineato che il trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle aziende concessionarie viene attualmente assicurato attraverso una contribuzione fissa pari al 17 per cento delle retribuzioni, da versare al Fondo speciale presso l'INPS in base alla citata legge 2 aprile 1958, n. 377.

Tale contributo rappresenta un onere decisamente insostenibile ed ingiustificato per le aziende concessionarie nel momento in cui, dopo l'emanazione della legge n. 297 del 1982, che ha ristrutturato il trattamento dell'indennità di anzianità sostituendolo con il nuovo trattamento di fine rapporto basato su un sistema di calcolo meno oneroso per le aziende, si è mantenuto l'obbligo contributivo del 17 per cento senza che a ciò sia conseguito un miglioramento della prestazione in favore del personale dipendente.

Infatti al personale avente diritto viene liquidato dal Fondo speciale il trattamento di fine rapporto secondo il sistema introdotto dalla legge n. 297 del 1982 a fronte comunque del maggior onere aziendale rimasto invariato nella misura del 17 per cento.

Tale squilibrio, dai dati forniti dall'INPS risulta in tutta la sua evidenza, tanto che per le attuali prestazioni fornite dal Fondo la misura del contributo potrebbe essere notevolmente ridotta, come emerge da uno studio effettuato dallo stesso istituto di previdenza, il cui servizio attuariale ha indicato una percentuale di equilibrio del 7,35 per cento (con una riduzione, quindi, di circa 10 punti percentuali, pari ad un risparmio di oltre 80 miliardi sul costo del servizio a carico delle aziende concessionarie).

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Modifiche all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)*

1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

«Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo considerato dalle disposizioni concernenti l'imposta di registro per la non sottoposizione a rettifica dei corrispettivi o valori dichiarati.

Se per il bene pignorato non si rende possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma precedente ovvero trattasi di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria il prezzo è stabilito, su disposizione della direzione regionale delle entrate, con perizia dell'ufficio tecnico erariale. La perizia può essere disposta anche nel caso in cui, su richiesta del concessionario o del debitore, la direzione regionale delle entrate ritenga che il prezzo risultante ai sensi del primo comma sia notevolmente inferiore al valore corrente. Le spese di perizia sono anticipate dall'amministrazione finanziaria e recuperate dal concessionario unitamente al credito d'imposta».

2. Le disposizioni contenute nei primi due commi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle procedure di espropriazione dei beni immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in corso di espletamento la perizia dell'ufficio tecnico erariale, fermo restando l'obbligo del concessionario di dimostrare di aver proceduto

alla relativa espropriazione entro il ventiquattresimo mese successivo a quello in cui è entrata in vigore la presente legge.

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43)*

1. All'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il collettore inoltre può rappresentare il concessionario nei giudizi avanti al pretore anche se non è munito di apposita procura e può stare in giudizio personalmente.

2-bis. Nel procedimento di dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il concessionario del servizio di riscossione è rappresentato dinanzi al giudice delegato dal collettore il quale, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa, può stare in giudizio personalmente».

Art. 3.

*(Differimento di alcuni termini procedurali inerenti la riscossione coattiva e definizione delle irregolarità e delle infrazioni relative all'ultimo biennio del periodo transitorio di gestione delle concessioni del servizio di riscossione)*

1. I termini di cui all'articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed agli articoli 38, comma 1, 64, comma 3, 75, 77, 79, comma 1, 87 e 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pendenti alla data del 31 dicembre 1994, iniziano a decorrere dal 1° ottobre 1995, ferma restando la validità degli atti già compiuti.

2. Fino al 30 settembre 1995 possono essere validamente espletati gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme di cui al

precedente comma 1, i cui termini siano già scaduti alla data del 31 dicembre 1994 e semprechè siano riferiti a crediti iscritti in ruoli formati successivamente al 1° gennaio 1993.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 12, commi da 5 a 5-*quater*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, continuano ad applicarsi fino al 30 settembre 1995 relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 gennaio 1995 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 23 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1993, n. 96. A tal fine le date del 24 marzo e del 30 aprile 1993 previste dall'articolo 12, commi da 5 a 5-*quater*, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993, e dall'articolo 5 del citato decreto del Ministro delle finanze 23 aprile 1993, sono differite, rispettivamente, a quella di entrata in vigore della presente legge ed al 30 settembre 1995. Le sanzioni e le pene pecuniarie disciplinate nel titolo VI, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, non si applicano per le infrazioni concernenti i ritardi nei versamenti previsti al comma 2 dell'articolo 88 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43, semprechè effettuati entro il 31 gennaio 1995.

#### Art. 4.

*(Misure concernenti l'importo minimo da riconoscere a norma dell'articolo 61, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per il biennio 1995-1996)*

1. Per il biennio 1995-1996, l'ammontare del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,



n. 75, spettante a ciascuna concessione non può essere inferiore all'80 per cento di quello complessivamente spettante per l'anno 1994 agli ambiti territoriali facenti parte della stessa provincia.

#### Art. 5.

*(Liquidazione di quote non erariali concernenti pregresse iscrizioni a ruolo)*

1. Per le quote non erariali, contenute in domande di rimborso presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e non liquidate entro il 30 settembre 1995, il concessionario del servizio di riscossione è autorizzato ad effettuare, a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla predetta data del 30 settembre 1995 ed a titolo di sgravio provvisorio, la compensazione tra l'integrale ammontare di dette quote ed i versamenti da eseguire in favore dell'ente che ha effettuato la relativa iscrizione a ruolo.

#### Art. 6.

*(Svincolo delle cauzioni inerenti le cessate gestioni esattoriali e ricevitoriali)*

1. Lo svincolo delle cauzioni prestate a garanzia delle cessate gestioni esattoriali è disposto con decreto del prefetto previo assenso del ricevitore provinciale e degli enti interessati che si intende concesso qualora, decorsi sei mesi dalla richiesta, non sia stato espresso.

2. Per le richieste già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 scade il 30 settembre 1995.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo svincolo, da disporsi con decreto del Ministro delle finanze, delle cauzioni prestate a garanzia delle cessate gestioni ricevitoriali.

## Art. 7.

*(Assunzioni delle categorie protette)*

1. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi che devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle finanze, tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali dei concessionari, determina con apposito decreto le modalità per ottenere l'autorizzazione. I concessionari interessati devono presentare la domanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di avvio del periodo decennale di affidamento della concessione.

## Art. 8.

*(Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 377)*

1. Alla legge 2 aprile 1958, n. 377, come modificata dalla legge 29 luglio 1971, n. 587, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Il "Fondo di previdenza per i dipendenti dai Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici" costituisce, in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione con autonomia finanziaria e funzionale e con l'integrale separazione del patrimonio previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88»;

b) Le lettere g) ed h) del primo comma dell'articolo 5 sono sostituite dalle seguenti:

«g) deliberare, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sul limite massimo

della retribuzione annua pensionabile adeguandolo con la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria d'importo superiore al trattamento minimo;

*h)* deliberare sugli investimenti delle risorse finanziarie del Fondo in base ai criteri generali per l'impiego dei capitali stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nonchè approvare e deliberare sui separati bilanci annuali, preventivo e consuntivo, nonchè sui bilanci tecnici predisposti in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;»;

*c)* L'articolo 7, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«In sede di bilancio, sono accreditati alla gestione del trattamento integrativo di pensione, oltre agli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie della gestione stessa, anche gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie della gestione delle prestazioni di capitale, al netto della quota complessiva da accantonare ai sensi dell'articolo 2120, quarto comma, del codice civile così come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

*d)* L'articolo 10, primo comma, punto 2, è sostituito dal seguente:

«2) per le prestazioni di cui all'articolo 2, primo comma, punto 2), con un contributo complessivo, a totale carico del datore di lavoro, pari al 7,35 per cento della retribuzione indicata al punto 2) del successivo articolo 13. Tale contributo è assegnato:

*a)* per il 7,25 per cento alla gestione per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile;

*b)* per lo 0,10 per cento all'assicurazione temporanea di gruppo per l'integrazione dovuta nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto;»;

e) L'articolo 21, primo comma, è sostituito dal seguente:

«Gli iscritti al Fondo hanno diritto al trattamento di pensione annua complessiva di cui all'articolo 3 qualora abbiano cessato dal servizio e semprechè:

1) siano in possesso dei requisiti di assicurazione, di contribuzione e di età previsti per la pensione di vecchiaia dalle norme dell'Assicurazione generale obbligatoria vigenti all'atto del pensionamento;

2) siano riconosciuti invalidi o inabili in base agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e risultino presso il Fondo in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 222 del 1984. La invalidità deve essere riconosciuta permanente. Il trattamento di inabilità e quello di invalidità sono reversibili ai superstiti»;

f) Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - 1. Hanno diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria gli iscritti al Fondo che cessano dal servizio pur non avendo compiuto l'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

2. Qualora gli iscritti di cui al comma 1 possano far valere, all'atto della cessazione dal servizio, almeno 35 anni di contribuzione presso il Fondo, la pensione da liquidare è quella complessiva di cui ai primi due commi dell'articolo 3.

3. Nei confronti degli iscritti di cui al comma 1 che possano far valere, all'atto della cessazione dal servizio, una anzianità di contribuzione al Fondo almeno pari a quella minima prevista per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia ma inferiore a 35 anni, il Fondo liquida il trattamento di pensione secondo i criteri di cui all'articolo 24, secondo comma»;

g) Gli articoli 27 e 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono abrogati.

2. Alla legge 29 luglio 1971, n. 587, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) gli articoli 7 e 8 sono abrogati;
- b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. Nella gestione delle prestazioni di capitale è costituito un fondo di accantonamento il cui importo dovrà essere pari alla fine di ciascun anno all'intero ammontare del trattamento di fine rapporto maturato dagli iscritti ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile».

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme al fine di rideterminare l'aliquota di rendimento, su base quarantennale, del trattamento pensionistico del Fondo di previdenza di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 377, come modificato dal comma 1 del presente articolo anche per le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'Assicurazione generale obbligatoria, con l'utilizzazione integrale della contribuzione afferente la gestione del trattamento integrativo di pensione e i rendimenti finanziari accreditati a detta gestione ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera c), anche al fine di migliorare i trattamenti pensionistici in atto. A tale rideterminazione si provvederà sulla base degli elementi attuariali forniti dall'INPS valutati su un periodo di 20 anni.

4. Le norme previste nel comma 3 saranno emanate con decreto legislativo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il parere del comitato speciale di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, nonché il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta.

